

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

NUOVO DECRETO SULLE COMPETENZE ISPETTIVE AMBIENTALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Decreto 11 aprile 2024 del ministro della Difesa e del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Interno. Gazzetta ufficiale n. 131 del 06/06/2024

È stato recentemente pubblicato il decreto recante "Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive".

Il decreto è stato approvato per dare attuazione all'art. 161-bis del codice dell'ordinamento militare (Dlgs n. 66/2010) il quale prevede, tra l'altro, l'applicazione del principio della rotazione del personale nell'esecuzione delle visite nei singoli impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

L'art. 1 del decreto 11 aprile 2024 elenca le funzioni attribuite al personale ispettivo ambientale dell'Arma dei Carabinieri, contemplando funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ecosistema forestale e di contrasto all'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, nonché alla gestione illecita di rifiuti. Spicca infine l'attribuzione all'Arma delle competenze in materia di asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Peraltro, trattandosi di interventi caratterizzati da "qualificate capacità di verifica" si prevede che il personale ispettivo debba conseguire un'adeguata formazione preliminare.

L'art. 2 del decreto 11 aprile 2024 dispone infine che l'attività di ispezione ambientale dell'Arma debba essere svolta in conformità alla normativa e ai piani nazionali anticorruzione, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e al rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA IED SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI

Direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024. Gazzetta ufficiale Unione europea L del 15 luglio 2024

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2024 è stata pubblicata la direttiva (Ue) n. 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica sia la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Ied) sia la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La nuova direttiva entra in vigore il 4 agosto 2024 e prevede che entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa.

Tra le principali novità va segnalato l'allargamento dell'ambito di applicazione della citata direttiva Ied anche alle emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, con riferimento in particolare modo agli allevamenti di suini e pollame (considerando n. 47).

Nella direttiva 2024/1785 si precisa anche che gli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione ambientale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, nel rispetto dei principi di solidarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato (considerando n. 58 e n. 59).

Cambiano anche alcune definizioni chiave come quella di "inquinamento", "valore limite di prestazione ambientale" e "conclusioni sulle Bat". Sono sostituiti inoltre alcuni articoli della vecchia direttiva Ied, tra cui l'art. 7 "Incidenti o inconvenienti", l'art. 8 "Inadempienza", l'art. 15 "Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche

equivalenti" e l'art. 18 "Standard di qualità ambientale", e inseriti l'art. 14-bis "Sistema di gestione ambientale" e l'art. 15-bis "Valutazione della conformità".

Sono infine modificati gli allegati tecnici della direttiva Ied previgente.

IL CONSIGLIO DI STATO TORNA SUI RAPPORTI TRA VIA E AIA

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 5154 depositata il 10 giugno 2024

Interessante questa recente pronuncia dei giudici di Palazzo Spada.

Una società aveva ottenuto il parere Via favorevole da parte della Regione per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali sul territorio di un comune. Successivamente la società presentava un nuovo progetto di discarica in variante del precedente.

La Regione sottoponeva il nuovo progetto alla procedura semplificata di "verifica di assoggettabilità" ex art. 6, comma 6, Tua al fine di valutarne gli impatti sull'ambiente, ritenendo che non fosse necessario sottoporre il nuovo progetto a una ordinaria procedura di Via, potendo ancora valere il precedente parere Via favorevole rilasciato sull'originario progetto.

Il Comune territorialmente competente impugnava il parere regionale di esclusione della procedura di Via sostenendo che il precedente parere Via fosse scaduto e che il progetto originario non avesse mai conseguito l'Aia, costituente titolo autorizzativo alla sua realizzazione.

In primo grado il Tar dava ragione al Comune ma la società appellava la sentenza. Anche il Consiglio di Stato respingeva quindi l'appello della società osservando che le modifiche dei progetti relativi alle discariche per essere sottoposte alla procedura di *screening* devono riguardare progetti "già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione" (lettera t della parte 8 dell'allegato IV alla parte II). E nel caso di specie, il rilascio del parere Via favorevole (anche a prescindere dalla proroga della sua validità) non consentiva di ritenere autorizzato il progetto per il quale non era stata ancora rilasciata l'Aia.

Soffermandosi poi sul rapporto tra Via e Aia, il Consiglio di Stato ne evidenzia l'autonomia, osservando che "una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l'Aia è, di per sé, idonea a esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto".

